

(N. 2412)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro  
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1952

Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale  
per la protezione della maternità e dell'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso a sopperire alle maggiori spese incontrate dall'Opera nazionale maternità ed infanzia, durante l'esercizio 1951-52, nell'espletamento degli alti compiti umanitari e sociali ad essa attribuiti dalla legge istitutiva.

È da tener presente che l'importo del contributo statale sul quale fa assegnamento l'Opera per il suo funzionamento, negli ultimi tre anni è rimasto invariato nella misura di lire 6 miliardi, nonostante le maggiori esigenze verificatesi.

Il bilancio preventivo dell'Opera per l'esercizio finanziario 1951-52 prevedeva, infatti, una spesa complessiva di 12 miliardi di lire.

Successivamente le spese di gestione sono aumentate considerevolmente in dipendenza sia degli ulteriori aumenti dei costi dei servizi,

sia dell'accresciuto numero delle istituzioni funzionanti.

A ciò si aggiungano i maggiori oneri derivanti dall'assistenza svolta in occasione delle alluvioni dell'autunno 1951, alla quale l'Opera ha partecipato attivamente.

È quindi necessario venire incontro nei limiti del possibile alle esigenze dell'Ente, onde evitare una contrazione dell'assistenza, deprecabile specie in questo momento.

Con l'unito disegno di legge si dispone, pertanto, la concessione a favore dell'Opera di un ulteriore contributo di un miliardo di lire per l'esercizio finanziario anzidetto.

Al relativo fabbisogno si farà fronte con le maggiori entrate previste nel primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 12 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, è aumentata di lire 1.000.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.

## Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.